

STATUTO

BLHYSTER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTA GIUSTINA BL PIAZZA
MAGGIORE 2/B

Numero REA: BL - 404247

Codice fiscale: 01198120253

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA'		Allegato "A" dell'atto Rep. 83181 Racc. 39670
"BLHYSTER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Articolo 1 - Costituzione e denominazione		
È costituita la società cooperativa denominata "BLHYSTER SO-		
CIETA' COOPERATIVA SOCIALE" per brevità denominata anche		
"BLHYSTER S.C.S.".		
La società ha sede nel Comune di Santa Giustina (BL), all'in-		
dirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il		
Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter disposi-		
zioni di attuazione del Codice Civile.		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo ammi-		
nistrativo, filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie,		
rappresentanze e recapiti anche altrove.		
Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito del-		
lo stesso Comune è di competenza degli amministratori.		
Articolo 2 - Durata		
La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) di-		
cembre 2059 (duemilacinquantanove) e potrà essere prorogata, o		
anticipatamente sciolta, mediante delibera dell'Assemblea,		
salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO - NORME APPLICABILI		
Articolo 3 - Scopo mutualistico		

La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, nonché finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui alla normativa vigente.

Ai fini di cui sopra la Cooperativa, nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, le aziende e gli altri soggetti privati, con ogni tipologia di rapporto contrattuale, appalto, convenzione, progetto e ogni altra forma consentita dalla legge, si propone di realizzare efficacemente il proprio scopo, in un autentico spirito di mutualità senza fine di speculazione privata, attraverso:

1) La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, sanitari, sociali, di educazione, istruzione, formazione professionale ed extrascolastica (comprese le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa), servizi di inserimento o reinserimento al lavoro di lavoratori e persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991 n. 381;

2) Lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, lettera b, e dell'articolo 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, nel rispetto delle modalità organizzative, finalità e degli intendimenti previsti dall'ordinamento: in particolare tali attività saranno svolte - secondo

4 di 48

	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o
	in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigen-
	te, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello sco-
	po sociale.
	La Cooperativa potrà altresì assumere interessenze e parteci-
	pazioni in altre cooperative, società o imprese di qualunque
	natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio
	sia in Italia che all'Estero, rilasciare fideiussioni a terzi.
	E' facoltà della Cooperativa aderire a Enti federativi e Con-
	sorzi, accettandone le direttive nel campo economico-sociale,
	promuovere e partecipare sotto qualsiasi forma ad associazioni
	anche in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 e seguenti
	del Codice Civile, a imprese, consorzi di imprese, reti di im-
	prese, gruppi cooperativi paritetici e gruppi europei di inte-
	resse economico aventi finalità analoghe, affini o complemen-
	tari.
	Articolo 4 - Oggetto
	La Cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri
	soci cooperatori, ha per oggetto:
	- l'organizzazione e gestione in appalto e/o convenzione con
	enti pubblici e privati in genere di servizi di assistenza do-
	miciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria,
	di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a
	favore di persone svantaggiate, vulnerabili, anziane, inferme

	o bisognose, di portatori di handicap, pazienti psichiatrici,
	tossicodipendenti, minori e famiglie in difficoltà;
	- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di as-
	sistenza ed educative, di centri di cura preventiva, cliniche,
	ospedali, case di riposo, palestre con finalità terapeutiche e
	riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabili-
	menti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane,
	campeggi in quanto rivolti a persone deboli o fragili, e lo
	svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazio-
	ne;
	- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone
	bisognose; in particolare per l'accoglienza di richiedenti
	asilo e protezione internazionale nonché titolari degli status
	di rifugiato politico o altro tipo di protezione (sussidiaria,
	umanitaria);
	- la gestione di centri diurni e di socializzazione, sportelli
	di informazione/consulenza, centri accoglienza, appartamenti
	residenziali e/o di emergenza sociale e di ogni altra tipolo-
	gia di servizio volta all'assistenza, educazione, animazione,
	riabilitazione fisica e sociale, nonché allo sviluppo delle
	autonomie di soggetti in stato di disagio psico-sociale o so-
	cio abitativo (cittadini stranieri, richiedenti e titolari di
	protezione internazionale, vittime della tratta e sfruttamen-
	to, ex detenuti, persone senza fissa dimora, malati, soggetti
	in cura psichiatrica, etc);

	- l'accoglienza e l'accompagnamento temporaneo, anche tramite	
	il sostegno nella ricerca di alloggi, case e lavoro e nel di-	
	sbrigo di pratiche burocratiche di persone inserite in diffe-	
	renti progetti di accoglienza con particolare attenzione ai	
	migranti, attraverso un lavoro educativo ed una vicinanza quo-	
	tidiana, in quanto compatibili con gli scopi e finalità socia-	
	li;	
	- servizi di consulenza, assistenza e mediazione linguistica e	
	culturale, che favoriscano l'integrazione sociale, economica	
	lavorativa di persone fragili e deboli; di riabilitazione ed	
	orientamento psicopedagogico; di orientamento scolastico; di	
	sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuo-	
	le;	
	- servizi di traduzione e interpretariato a favore di soggetti	
	con disabilità sensoriale presso servizi pubblici e privati	
	(uffici, scuole, tribunali, incontri pubblici e momenti di ag-	
	gregazione); formazione, insegnamento e sostegno alle famiglie	
	direttamente coinvolte o a soggetti interessati; formazione	
	specificata, informazione e divulgazione della lingua dei segni	
	(LIS) e della lingua dei segni tattile (LIST), del sistema	
	Braille e Malossi attraverso incontri, convegni, conferenze,	
	festival o altro; servizi educativi, riabilitativi e di in-	
	trattenimento per soggetti con disabilità psico-sensoriali an-	
	che plurime;	
	- servizi di formazione educativa rivolta a tutte le fasce de-	

8 di 48

	- l'attività di promozione dell'integrazione sociale e cultu-	
	rale dei cittadini stranieri e dei soggetti emarginati attra-	
	verso corsi di lingua italiana, lingua araba e altre lingue,	
	percorsi di accompagnamento sociale, sostegno all'inserimento	
	lavorativo e abitativo;	
	- il sostegno a progetti umanitari rivolti al miglioramento	
	delle condizioni di vita delle realtà sociali in difficoltà	
	sia in Italia che all'Estero;	
	- per raggiungere il miglior risultato, relativamente alle at-	
	tività di cui sopra, gestirà in proprio e/o per mezzo di terzi	
	l'attività di formazione, prevenzione, consulenza e formazione	
	professionale, mediante corsi teorico/pratici atti a qualifi-	
	care il lavoro delle figure professionali in base all'attività	
	svolta, rivolti anche ad altri soggetti che abbiano interesse	
	per tali servizi; potrà promuovere tirocini formativi di	
	orientamento al lavoro; realizzare studi e ricerche, di carat-	
	tere temporaneo o permanente, a scopo teorico e/o applicativo,	
	al fine di contribuire anche con la formulazione di proposte	
	al processo di costituzione di linee guida per stabilire uno	
	standard professionale uniforme per l'esercizio delle profes-	
	sioni di cui sopra.	
	Potrà inoltre promuovere un'attività di ricerca bandi e suc-	
	cessivo iter di progettazione e realizzazione dei progetti in-	
	dividuati;	
	- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica in ordine ai	

problemi connessi al disagio economico, culturale e lavorativo delle persone svantaggiate e degli immigrati in particolare, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;

- la Cooperativa potrà inoltre organizzare attività e gestire attività culturali di interesse sociale con finalità educative quali:

- per la comunità o a favore di utenti in condizione svantaggiata/vulnerabile, quali convegni, festival, gite, corsi, attività sportive e musei, teatri, beni di interesse storico-artistico-culturale-naturale (come fortezze, grotte naturali, musei diffusi, albergo diffuso, ecomuseo ed altro); potrà organizzare tutte le attività ad esso connesse, come organizzare visite, individuare guide e accompagnatori, ecc.; potrà occuparsi di promozioni turistiche, di prodotti locali artigianali o agricoli;

- attività laboratoriali manuali, artistiche, sportive, di arte-terapia, di produzione sociale, finalizzate alla socializzazione e riabilitazione psico-fisica di soggetti vulnerabili;

- attività sportive e para-sportive rivolte a soggetti svantaggiati e mirate al raggiungimento di coesione sociale e rete con la comunità;

- previo rilascio di eventuali autorizzazioni necessarie potrà effettuare il trasporto di persone, quali anziani, bambini

11 di 48

	simili;	
	- l'esecuzione di lavori di metalmeccanica, falegnameria e	
	verniciatura e attività artigianali varie, produzione, lavora-	
	zione e commercializzazione di manufatti in genere, sia in	
	proprio che per conto terzi;	
	- lavori di facchinaggio, manovalanza, assemblaggi;	
	- l'assunzione ed esecuzione di qualunque lavoro di trasporto	
	merci, logistica, facchinaggio, sgomberi, traslochi, autotra-	
	sporto e movimentazione merci per conto di terzi e ogni altro	
	servizio collaterale o collegato;	
	- attività di custodia animali;	
	- organizzazione e animazione di eventi artistici, musicali e	
	teatrali;	
	- progetti di ricerca e studio;	
	- gestione di attività amministrativa e di segreteria quali	
	centralini, front office, data entry, prima informazione al	
	pubblico, registri e data base ai fini dell'elaborazione fina-	
	le di dati complessi aggregati;	
	- l'organizzazione e la gestione, sia in proprio che per conto	
	terzi, di aziende alberghiere e complessi ricettivi di ogni	
	tipo e per ogni attività (hotel, ostelli, bed & breakfast, lo-	
	cali pubblici, appartamenti ad uso turistico, case vacanze,	
	rifugi in montagna, ecc.);	
	- l'organizzazione e la gestione di attività di ristorazione	
	collettiva e somministrazione di alimenti e bevande sia in lo-	

	cali aperti al pubblico che in locali non aperti al pubblico,	
	nonché l'organizzazione e la gestione di ogni servizio ineren-	
	te a tali attività sia al dettaglio che all'ingrosso, come	
	servizi di catering, mense aziendali, interaziendali e studen-	
	tesche, servizi di fornitura di pasti preparati, ristoranti,	
	trattorie, tavole calde, fast food, bar, rosticcerie, friggi-	
	torie, pizzerie anche al taglio con somministrazione, ristora-	
	zione in self-service, gelaterie, creperie, paninoteche, eno-	
	teche con somministrazione;	
	- la produzione, il confezionamento e la vendita, sia all'in-	
	grosso che al dettaglio, attraverso la gestione di punti ven-	
	dita quali esercizi commerciali, commercio ambulante, distri-	
	butori automatici ecc. di prodotti alimentari legati all'agri-	
	coltura e in genere allo sfruttamento della terra, prodotti di	
	panetteria, pasticceria e pizzeria, prodotti dolciari, prodot-	
	ti ortofrutticoli, prodotti di erboristeria e apicoltura, be-	
	vande analcoliche, vini, liquori, birra, latte, caffè, deriva-	
	ti alimentari, oli e grassi alimentari;	
	- l'attività di servizi di pulizie industriali, civili, ospe-	
	daliere, case di cura, case di riposo e strutture residenziali	
	e semiresidenziali in genere; organizzazione e gestione, di	
	servizi di lavanderia, lavaggio a secco, tintoria e stireria,	
	guardaroba, sartoria, sia in proprio che per conto terzi, sia	
	pubblici che privati, nonché organizzazione e gestione di ogni	
	attività connessa a tali servizi;	

	- l'attività di servizi di portierato;	
	- lo svolgimento di lavori di progettazione, realizzazione e	
	manutenzione di aree verdi, di bonifica, di difesa del patri-	
	monio a verde e di sistemazioni agrarie e idrauliche, foresta-	
	li, di lavori agricoli di ogni genere e tipo, di lavori di	
	terra con eventuali opere civili connesse, la realizzazione e	
	gestione di impianti di irrigazione, demolizioni e sterri,	
	piccole manutenzioni stradali, opere di salvaguardia del ter-	
	ritorio e dell'ambiente in genere;	
	- l'attività di servizi per la realizzazione, manutenzione,	
	rifacimento di reti sentieristiche compresa l'attività di po-	
	sizionamento tabelle;	
	- l'attività agricolo-forestale di cui all'articolo 17 comma 2	
	della Legge 31 gennaio 1994 n. 97;	
	- la produzione, la vendita, l'acquisto, l'importazione e l'e-	
	sportazione di prodotti agricoli, forestali e zootecnici, com-	
	presi piante e fiori ornamentali, anche con commercio ambulan-	
	te, loro derivati e mezzi tecnici da impiegare in agricoltura	
	e nel campo forestale; l'attività di produzione e lavorazione	
	nei diversi gradi di ogni prodotto della terra e del bosco, la	
	coltivazione e la vendita di prodotti floreali e ortofruttico-	
	li;	
	- la promozione di iniziative rivolte alla protezione del bo-	
	sco e della natura e più in generale alla valorizzazione e tu-	
	tela dei beni ambientali, mediante interventi inerenti al set-	

	tore ecologico e con la possibilità di appaltare spazi e zone	
	di verde pubblico e privato, ivi compresa la possibilità di	
	recupero e riciclo di materie plastiche, carta, ferro, vetro,	
	mobili ed ogni altro rifiuto o materiale di scarto deperito o	
	inutilizzato;	
	- la gestione di parchi, giardini, aree verdi attrezzate, im-	
	pianti sportivi e per il tempo libero, compresa la manutenzio-	
	ne del verde, la gestione di bar e punti di ristoro, l'orga-	
	nizzazione di manifestazioni, spettacoli, gare e tornei, corsi	
	e programmi di avviamento allo sport;	
	- la realizzazione e la gestione di fattorie sociali;	
	- la realizzazione di progetti di agricoltura sociale;	
	- lo svolgimento di attività artigianali, quali piccola manu-	
	tenzione e produzione nel settore meccanico, edile, di fale-	
	gnameria, grafica pubblicitaria e serigrafia, assemblaggio mi-	
	nuterie, lavanderia, stireria;	
	- l'attività di piccola manutenzione in genere rivolta a fab-	
	bricati civili ed industriali degli Enti Pubblici in genere;	
	- l'attività di pronto intervento, manutentivo e di servizi	
	nelle abitazioni private e nei condomini;	
	- la commercializzazione e la gestione in proprio e per conto	
	terzi di attrezzature per sistemi di emergenza e sicurezza,	
	nonché la prestazione dei servizi relativi;	
	- lo svolgimento di attività di servizi per il lavoro.	
	Anche se non espressamente specificata, la Cooperativa potrà	

	svolgere ogni altra attività connessa con l'oggetto sociale o
	comunque coerente con i fini solidaristici enunciati e con le
	finalità e gli scopi sociali e mutualistici.
	Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente,
	la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui
	all'articolo 2514 del Codice Civile relative alla remunerazio-
	ne del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finan-
	ziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle ri-
	serve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mu-
	tualistici di cui agli articoli 11 e 12 della Legge 59/1992.
	Per il conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà
	valersi del ricavato dei servizi prestati, delle risorse dei
	soci, di erogazioni, di mutui, contributi e sussidi prestati
	da persone fisiche, associazioni, Stato italiano ed altri sta-
	ti, Enti Pubblici e privati, Regioni, Unione Europea.
	La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previden-
	za e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti dispo-
	sizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attivi-
	tà, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei
	prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente
	ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio
	fra il pubblico sotto ogni forma.
	La Cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-

	mento aziendale.
	La Cooperativa, in via non prevalente e del tutto accessoria e
	strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà
	effettuare sia in Italia che all'estero tutte le operazioni
	commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie
	che saranno ritenute dall'organo amministrativo vantaggiose o
	utili; potrà inoltre, fermi tutti i limiti di legge, acquista-
	re e/o collocare e/o concedere o prendere in uso risorse, tec-
	nologie, macchine, marchi, licenze e simili, purché strumenta-
	li al conseguimento dell'oggetto sociale e mutualistico.
	La cooperativa potrà altresì assumere interessenze e parteci-
	pazioni in altre cooperative, società o imprese di qualunque
	natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio
	sia in Italia che all'estero, rilasciare fideiussioni e altre
	garanzie in genere (finanziarie o reali) a terzi.
	L'attività sociale potrà essere rivolta anche a terzi non so-
	ci, sia in Italia che all'Estero.
	Articolo 5 - Leggi speciali e norme sulla società a responsa-
	bilità limitata.
	Alla cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2519
	comma 1, 2520 e 2522 comma 2 del Codice Civile, le norme delle
	leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto
	e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale, ed
	in particolare si applicano:
	1) le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381 in tema

	di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la
	suddetta legge, le norme relative al settore in cui la coope-
	rativa stessa opera;
	2) - le disposizioni della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e suc-
	cessive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavo-
	ratori;
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le
	norme del Codice Civile relative alle società cooperative;
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti
	del Codice Civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni
	sulle imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017 e sulla socie-
	tà a responsabilità limitata.
	TITOLO III SOCI COOPERATORI
	Articolo 6 - Soci Cooperatori
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.
	I soci cooperatori:
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla fo-
	mazione degli organi sociali e alla definizione della struttu-
	ra di direzione e conduzione dell'impresa;
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e al-
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-
	cipano al rischio d'impresa.

	Possono essere soci cooperatori persone fisiche, fatto salvo
	quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2522 del Codi-
	ce Civile, appartenenti alle seguenti categorie:
	- soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavo-
	ro, attitudine e specializzazione possono partecipare diretta-
	mente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
	- soci persone svantaggiate come definite dalla Legge 381/91;
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-
	fetti della Legge 381/91.
	Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche
	o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo
	sviluppo delle attività della cooperativa.
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che eser-
	citano in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano
	a Enti, Associazioni o Società che, secondo la valutazione del
	Consiglio di Amministrazione, si trovino, per l'attività svol-
	ta in effettiva concorrenza con la Cooperativa.
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori di
	lavoro o committenti, previa richiesta di autorizzazione
	scritta al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le
	finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza con

	gli scopi sociali della stessa.	
	Possono, inoltre, essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento della società.	
	Articolo 7 - Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'articolo 2527 comma 3 del Codice Civile i cui	
	diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
	re al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento	
	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cin-	
	que anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo	
	essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella cate-	
	goria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Coope-	
	rativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti rico-	
	nosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, fatta	
	eccezione per l'eventuale distribuzione di ristorni dalla qua-	

le sono esclusi.	
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci coo-	
peratori all'articolo 10 (dieci) del presente Statuto:	
a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;	
b) la carente partecipazione alle assemblee sociali.	
Verificatasi la causa di esclusione, il socio appartenente al-	
la speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
della sua ammissione.	
Articolo 8 - Domanda di ammissione	
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Con-	
siglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:	
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
nascita e codice fiscale;	
- la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto e i	
motivi della richiesta;	
- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
- l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
scrivere, il quale comunque non dovrà essere inferiore, né su-	
periore, al limite minimo e a quello massimo fissato dalla	
Legge;	
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
presente statuto e di attenersi ai regolamenti interni ed alle	

	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 35 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui al precedente articolo 6 (sei), delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione,	
	sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve entro 60 (sessanta) gior-	
	ni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di am-	
	missione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio	
	di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del di-	
	niego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con pro-	
	pria decisione.	
	Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio o	
	nella nota integrativa allo stesso illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Articolo 9 - Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo	

	statuto, i soci sono obbligati:	
	* al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla Cooperati-	
	va;	
	* all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e del-	
	le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli	
	organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata o Posta Elettronica Certificata alla Cooperativa.	
	Articolo 10 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Articolo 11 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dagli articoli 2473 e 2532 del Co-	
	dice Civile il recesso è ammesso quando il socio:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	

	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata o comunque con mezzo che assicuri la prova del ricevi-	
	mento alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni del-	
	la domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di	
	cui all'articolo 2532 del Codice Civile.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	e i rapporti mutualistici dalla comunicazione del provvedimen-	
	to di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato	
	mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero	
	altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.	
	Il recesso del socio lavoratore determina la risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la Cooperativa	
	ai sensi dell'articolo 1 comma 3 Legge 142/2001 e la cessazio-	
	ne di tutti i rapporti mutualistici, nel rispetto delle norme	
	di legge e contrattuali che regolano i rapporti mutualistici	
	stessi.	
	L'organo amministrativo provvederà ad annotare nel Libro soci	
	la variazione intervenuta nella base sociale.	
	Articolo 12 - Esclusione	
	Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del Codice Ci-	

vile può essere escluso dall'Organo Amministrativo con deliberazione motivata il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 Codice Civile o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la Società;
- c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- f) che si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento;
- g) del socio lavoratore che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero per ogni altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali; o del socio lavoratore il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

	La cessazione del rapporto di lavoro per recesso datoriale non	
	implica automaticamente il venir meno del rapporto sociale.	
	L'organo amministrativo potrà adottare il provvedimento di	
	esclusione nei confronti del socio che - avendo concluso il	
	proprio rapporto lavorativo - si trovi in condizione di reite-	
	rata inattività lavorativa, e/o abbia manifestato espressamen-	
	te, o sia desumibile anche da comportamenti concludenti, di	
	non essere più interessato ad instaurare un rapporto di lavoro	
	o mutualistico con la cooperativa o non sia più in grado di	
	concorrere alle finalità mutualistiche e societarie per cui è	
	stata costituita la cooperativa, ovvero la cooperativa sia im-	
	possibilitata a offrirgli ulteriori occasioni di lavoro; a ti-	
	tolo esemplificativo rientrano in queste situazioni il caso	
	del socio lavoratore subordinato che sia assunto presso altro	
	datore di lavoro in passaggio di appalto, o che presenti di-	
	missioni lavorative, o che non abbia superato il periodo di	
	prova previsto dal contratto lavorativo.	
	Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civi-	
	le, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a met-	
	tersi in regola con i versamenti.	
	Trascorsi 2 (due) mesi dall'invito senza che il socio abbia	
	provveduto a regolarizzare la propria posizione, lo stesso sa-	
	rà escluso dalla società.	
	In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi	
	nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso ap-	

	posito regolamento.	
	L'esclusione del socio lavoratore determina automaticamente la	
	risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la	
	cooperativa ai sensi dell'articolo 1 comma 3 legge 142/2001 e	
	la cessazione di tutti i rapporti mutualistici.	
	In ogni caso l'esclusione determina lo scioglimento di tutti i	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio	
	della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione a lui inviata, può attivare le pro-	
	cedure arbitrali di cui al presente statuto.	
	Articolo 13 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari del socio	
	defunto avranno diritto soltanto al rimborso del valore nomi-	
	nale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante	
	dal bilancio dell'esercizio nel quale la liquidazione avrà	
	luogo.	
	Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, questi, entro 6 (sei)	
	mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra loro	

	che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347,	
	commi 2 e 3 del Codice Civile.	
	Articolo 14 - Liquidazione	
	Il socio receduto o escluso e gli eredi o i legatari del socio	
	defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammis-	
	sione alla società o non vogliano subentrare) avranno diritto	
	soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate	
	oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell'eserci-	
	zio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto socia-	
	le.	
	Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccoman-	
	data e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilan-	
	cio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquida-	
	zione.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno	
	dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti ver-	
	so la società per il pagamento dei conferimenti non versati e,	
	ai sensi dell'articolo 2536 del Codice Civile, nei limiti del-	
	la somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o i legatari del socio defunto.	
	TITOLO IV	

	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 16 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai con-	
	ferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da	
	quote ciascuna di valore nominale minimo di Euro 50,00 (cin-	
	quanta virgola zero zero);	
	- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 19 (diciannove) lettera a) e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	- dalla riserva straordinaria;	
	- da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scio-	
	glimento della Società.	
	Articolo 17 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione	

	con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al
	potenziale acquirente previste nel precedente articolo 8 (ot-
	to) controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per
	eventuali dichiarazioni mendaci.
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-
	vimento della richiesta.
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire
	socio.
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-
	re motivato.
	Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ri-
	cevimento della comunicazione può proporre opposizione al Col-
	legio arbitrale.
	Articolo 18 - Bilancio di esercizio
	L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno)
	dicembre di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dal-
	la chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoot-

	tanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,
	oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla strut-
	tura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di
	Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza
	di questa, nella nota integrativa al bilancio, ovvero negli
	altri casi previsti dalla legge.
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla
	ripartizione dei ristorni, secondo quanto previsto dal regola-
	mento, e sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
	- a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta
	per cento);
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
	- ad eventuali ristorni;
	- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti
	ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31
	gennaio 1992 n. 59;
	- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite
	stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità
	prevalente.
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla
	costituzione di riserve indivisibili.
	Articolo 19 - Ristorni - Destinazione dell'utile

	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci	
	cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabi-	
	lite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente	
	statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamen-	
	to, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità	
	e quantità della prestazione lavorativa dei soci nell'eserci-	
	zio di riferimento ai fini di erogare loro un trattamento eco-	
	nomico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.	
	Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno	
	non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa	
	ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al	
	quale devono essere rapportate.	
	La decisione dei soci di approvazione del bilancio provvede	
	alla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito me-	
	diante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	TITOLO V	
	DECISIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Articolo 20 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	

	dalla Legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla	
	loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	- l'approvazione del bilancio sociale, secondo quanto previsto	
	dalla normativa vigente;	
	- la nomina del Consiglio di Amministrazione;	
	- la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 Codice Civile	
	e dalla normativa vigente dell'organo di controllo e/o reviso-	
	re;	
	- l'approvazione dei regolamenti interni;	
	- le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	- la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci.	
	Ogni decisione dei soci dovrà essere adottata mediante delibe-	
	razione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo	
	22 (ventidue).	
	Articolo 21 - Organi sociali	
	Sono organi sociali:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	

	c) l'organo di controllo, se nominato.	
	Articolo 22 - Assemblea	
	L'Assemblea è la riunione di tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.	
	Possono esercitare il diritto di voto i soci ammessi nella società da almeno 90 (novanta) giorni.	
	Essa, regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.	
	L'Assemblea può essere convocata in Italia anche fuori dalla sede sociale.	
	Con riferimento alle materie indicate nel precedente articolo 20 (venti) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla Legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.	
	L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata mediante lettera raccomandata A.R., PEC, raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e delle materie da trattare almeno otto giorni prima di quello fissato.	

	sato per l'adunanza.	
	Nello stesso avviso possono essere indicati anche il giorno e	
	l'ora fissati per la seconda convocazione.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa re-	
	golarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capi-	
	tale sociale e tutti gli Amministratori e l'Organo di Control-	
	lo se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone	
	alla trattazione dell'argomento.	
	In questo caso se gli Amministratori o l'Organo di Controllo,	
	se nominato, non partecipano personalmente all'Assemblea do-	
	vranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da produrre	
	al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della	
	società nella quale dichiarano di essere informati su tutti	
	gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi al-	
	la trattazione degli stessi.	
	Nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fe-	
	de e parità di trattamento dei soci, è possibile tenere le	
	riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luo-	
	ghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle	
	seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relati-	
	vi verbali:	
	a) che, se richiesto dalla normativa vigente, siano presenti	
	nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riu-	
	nione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del	
	verbale;	

	b) che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
	e) che siano indicati nell'avviso di convocazione gli eventuali luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente o il soggetto verbalizzante.	
	Articolo 23 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	

	giorno.	
	In materia di approvazione o modifica del Regolamento Interno,	
	di revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, di	
	modifica dello statuto, dello scioglimento anticipato o della	
	proroga della società, le deliberazioni sono valide se assunte	
	a maggioranza qualificata di tanti soci che rappresentano più	
	del 50% (cinquanta per cento) dei soci aventi diritto di voto.	
	Articolo 24 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà con voto palese, adottando il	
	sistema della alzata di mano.	
	E' ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso	
	dell'assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto la no-	
	mina, revoca e sostituzione delle cariche sociali.	
	I soci che lo richiedano hanno diritto di far risultare dal	
	verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la lo-	
	ro astensione dal voto.	
	Articolo 25 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare mediante delega scritta soltanto da un altro socio avente	

	diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco, Revisore o dipendente come disposto nell'articolo 2372 del Codice Civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Articolo 27 - Amministrazione	
	La Cooperativa può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea fra i soci.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rinnovabili nei limiti di legge.	
	Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	L'assemblea può deliberare un compenso agli amministratori; in	

	assenza di decisione dei soci la carica si intende gratuita.	
	Spetta al Consiglio deliberare il compenso dovuto agli Ammini-	
	stratori ai quali sono affidati compiti specifici, previo pa-	
	rere dell'Organo di Controllo ove nominato.	
	I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, un Vice Presi-	
	dente e nominano anche, per la redazione dei verbali, un Se-	
	gretario che può essere un estraneo al Consiglio.	
	Articolo 28 - Compiti degli amministratori	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della so-	
	cietà nonché per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle	
	competenze ad esso attribuite dalla Legge o dal presente sta-	
	tuto sociale.	
	Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, ammi-	
	nistrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni	
	dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva	
	della crisi dell'impresa e della perdita della continuità	
	aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l'adozione e	
	l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento	
	per il superamento della crisi e il recupero della continuità	
	aziendale.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le opera-	
	zioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comun-	
	que rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli	
	che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e	

pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione, modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure speciali, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla Legge retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della Cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, ecc.

Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della Cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché compromettere, nei limiti consentiti dalla Legge, in Arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la Società.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti degli articoli 2381 e 2544 del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo, nei limiti consentiti dalla Legge, può nominare un Direttore e dei Comitati Tecnici, anche tra

	estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed even-	
	tualmente i compensi.	
	Articolo 29 - Convocazioni e deliberazioni	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale	
	o anche altrove, purché nel territorio italiano, previa convo-	
	cazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ri-	
	tenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro	
	amministratore.	
	La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consi-	
	glieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax o te-	
	legramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente	
	l'ordine del giorno.	
	Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza	
	delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli	
	Amministratori in carica e, se nominato, l'intero Organo di	
	Controllo.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono valida-	
	mente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, con-	
	tigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti	
	condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verba-	
	le:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riu-	
	nione in detto luogo;	

	- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti.	
	Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.	
	Articolo 30 - Presidente e rappresentanza	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati,	
	gli Amministratori Delegati, nei limiti della delega, hanno la	
	rappresentanza e la firma sociale; rappresentano a tutti gli	
	effetti la Società di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da Pubbliche	
	Amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresen-	
	tanza della Società spetta al Vice Presidente.	
	Articolo 31 - Organo di Controllo	
	Ove necessario ai sensi di legge, o comunque su delibera	
	dell'assemblea, la cooperativa procede alla nomina dell'Organo	
	di Controllo, composto nei termini di legge.	
	Come Organo di Controllo può essere nominato anche un Collegio	

	Sindacale, sempre secondo le modalità e i requisiti di legge.	
	I possessori di strumenti finanziari possono eleggere sino ad	
	un terzo dei componenti dell'Organo di Controllo, o altro li-	
	mite massimo previsto dalla Legge.	
	Salvo diversa deliberazione di legge o dell'assemblea, l'Orga-	
	no di Controllo esercita anche la Revisione legale dei conti,	
	ai sensi di legge.	
	L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.	
	L'Organo di Controllo deve vigilare sull'osservanza della leg-	
	ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-	
	ministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	Svolge inoltre le funzioni previste dalla Legge.	
	L'Organo di Controllo relaziona, in occasione dell'approvazio-	
	ne del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e	
	sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	La Società può nominare per la revisione legale dei conti un	
	Revisore o una Società di Revisione in possesso dei requisiti	
	di Legge.	
	L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata	
	dell'Organo di Controllo, ove nominato.	

	Il Revisore svolgerà l'attività di revisione legale e le altre	
	funzioni attribuitegli secondo la normativa vigente.	
	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 32 - Clausola arbitrale	
	Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai re-	
	golamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rap-	
	porto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità,	
	all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni sta-	
	tutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali e quelle relative al recesso od esclusione dei	
	soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra	
	soci, devono essere rimesse alla decisione di un Arbitro da	
	nominarsi a cura del Presidente della Camera di Commercio In-	
	dustria Artigianato ed Agricoltura del luogo ove ha sede lega-	
	le la cooperativa.	
	Ove il soggetto designato non provveda, la nomina dell'arbitro	
	sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal	
	Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la coo-	
	perativa.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le con-	
	troversie promosse da Amministratori, Liquidatori, Sindaci e	
	Revisore ovvero promosse nei loro confronti, essendo la pre-	
	sente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accet-	
	tazione del relativo incarico.	

	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la coopera-
	tiva.
	La parte che ricorre all'Arbitro dovrà precisare l'oggetto
	della controversia.
	L'arbitrato sarà rituale e l'Arbitro deciderà secondo diritto
	determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitra-
	to tra le parti.
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono es-
	sere approvate con delibera assembleare assunta con la maggio-
	ranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.
	TITOLO VII
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
	Articolo 33 - Scioglimento anticipato
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-
	rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.
	Articolo 34 - Devoluzione patrimonio finale
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente
	ordine:
	- al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
	soci ed eventualmente rivalutato;
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio
	1992 n. 59.
	TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI		
Articolo 35 - Regolamenti		
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà		
essere disciplinato da un Regolamento Interno da compilarsi		
dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assem-		
blea.		
Articolo 36 - Principi di mutualità, indivisibilità delle ri-		
serve e devoluzione		
La Cooperativa è a mutualità prevalente per cui sono esplici-		
tamente previsti nel presente statuto e dovranno essere di		
fatto osservati i seguenti principi:		
- divieto di distribuire dividendi in misura superiore a quan-		
to previsto dall'articolo 2514 del Codice Civile;		
- divieto di remunerare eventuali strumenti finanziari offerti		
ad investitori in misura superiore a quanto previsto dall'ar-		
ticolo 2514 del Codice Civile;		
- divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;		
- obbligo di devoluzione del patrimonio sociale all'atto dello		
scioglimento dedotti soltanto il capitale sociale ed eventuali		
dividendi maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e		
lo sviluppo della cooperazione.		
Articolo 37 - Rinvio		
Per quanto non è regolato dal presente Statuto, valgono le di-		
sposizioni legislative sulle Società Cooperative a responsabi-		
lità limitata rette con i principi della mutualità prevalente		

47 di 48

Copia su supporto informatico conforme all'originale
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del
Dlgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro
Imprese.
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio
2007 mediante M.U.I.